

Associazione Rete delle Donne di Alghero
Via Vivaldi,16 Comune Alghero
Codice Fiscale 92136870901

Verbale di Assemblea del 12 Ottobre 2020

In data 12 Ottobre 2020, alle ore 18,15, in seconda convocazione, si è riunita presso l'Istituto Musicale G. Verdi di Alghero, l'Assemblea dell'Associazione Rete delle Donne di Alghero, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Approvazione del bilancio 2019
- 3) Programmazione 2020/2021
- 4) Campagna tesseramento anno 2020
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti le seguenti socie: Boncoraglio Chiara, Cherchi Caterina, Cossu Costantina, Cuccuru Graziella, De Santis Nadia con delega a Cherchi Caterina, Fenu Noemi con delega a Cherchi Caterina, Gesu Maria, Massi Graziella, Meloni Tiziana con delega a Piredda Speranza, Ninniri Raimonda con delega a Gesu Maria, Nieddu Daniela, Nuvoli Emanuela, Passerò Giovanna con delega a Cherchi Caterina, Piccone Giuseppina, Pinna Silvana, Piras Giovanna Maria, Piredda Speranza, Pirisi Gianfranca con delega a Piredda Speranza, Satta Monia con delega a Piccone Giuseppina, Selva Luisa con delega a Piras Giovanna Maria, Sene Mame Fanni con delega a Piras Giovanna Maria, Tola Simonetta.

A norma dell'art. 20 dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, *Signora Speranza Piredda* che, constatato la presenza di n. 13 socie aventi diritto al voto su n. 33 socie iscritte all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) 4 assenti, 9 deleghe, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 13 e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la Signora Giovanna Maria Piras.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.

La Presidente informa le presenti che, entro il 30 novembre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Ella fa presente che tale scadenza è dovuta all'emergenza Covid 19 e indicata dalla normativa relativa al Codice del Terzo settore). **La modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

La Presidente presenta quindi alle intervenute la bozza di Statuto nuovo.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS. A questo proposito l'Associazione sarà così definita: "Rete delle Donne di Alghero - APS"

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

2° punto (Approvazione del Bilancio 2019)

Prende la parola la segretaria G. M. Piras per comunicare che, in collaborazione con la socia Silvana Pinna, ha ottemperato alla stesura del bilancio anno 2019 e le concede la parola per illustrare le voci di entrate e spese dettagliatamente illustrate nella tabella che si allega agli atti. Dopo un attento esame, l'assemblea, all'unanimità, approva il bilancio anno 2019.

3° punto (Programmazione 2020/2021)

Prende la parola la presidente per dichiarare che il gruppo fortemente attivo durante il periodo di lockdown e in prosecuzione è stato il CENTRO D'ASCOLTO con la ricezione e l'analisi di tante richieste d'aiuto. Da qui sorge la necessità di attivare nell'annualità 2020/2021 corsi di formazione ON LINE per nuove volontarie e corsi di approfondimento per chi già opera come volontaria nel Centro d'Ascolto. Ci è stato riconosciuto un ammirevole impegno tale da paragonare la nostra attività a quella di un Centro antiviolenza. L'assemblea all'unanimità accoglie la proposta della formazione e ne chiede l'attivazione.

La Presidente ringrazia anche le consulenti volontarie che hanno operato con dedizione e volontà.

Successivamente la Presidente propone di riprendere l'assetto operativo, ripristinando i seguenti gruppi di lavoro: SCUOLA, LAVORO, CULTURA, ISTITUZIONI E SANITA', temporaneamente sospesi per la pandemia da infezione di coronavirus.

Le attività si svolgeranno in presenza presso la sede dell'Istituto Musicale Verdi, ad Alghero e anche in videoconferenza. L'assemblea approva all'unanimità.

Fa presente che sia necessario aggiornare il gruppo preposto alla comunicazione attraverso i Social e si delegano due socie per rendere operativo e sempre aggiornata la pagina WEB: le signore Massi Graziella e Tola Simonetta che accettano volentieri.

Per quanto riguarda la programmazione degli eventi e delle attività dell'Associazione, si propongono due progetti:

1) STORIE DELLE DONNE dal 900 ad oggi. Raccolta delle più importanti conquiste delle Donne nelle varie fasi storiche.

2) La STORIA delle maestre di parto in Sardegna. In particolare verrà svolto un lavoro di ricerca sull'evoluzione della figura femminile da maestra di parto a levatrice. Grande supporto sarà offerto dalle nuove tecnologie.

L'evento finale comprenderà la ricerca completa con la proiezione di un film "PANAS".

Si procede con la riconferma del progetto "Parole Ostili" in collaborazione con le scuole del territorio.

Collaborazione con l'Associazione di Malik e Fidapa.

Partecipazione al bando del bando Fondazione Sardegna.

Per il 25 Novembre, in occasione della giornata internazionale per l'abolizione della violenza sulle donne, si collaborerà con la FIDAPA e la Libreria CYRANO il "POSTO OCCUPATO", un'attività che l'Associazione Rete delle Donne di Alghero-APS svolge in continuità da sei anni. Vengono accolte altre proposte dalle socie e, all'unanimità, l'Assemblea approva la programmazione anno 2020/2021.

Si conferma la prosecuzione dell'attività del Centro d'Ascolto.

4° punto (Tesseramento 2020)

Anche per l'anno 2020 è previsto il tesseramento con la quota sociale di euro 10,00 per tutto l'anno.

Chi desidera donare di più, può rivolgersi presso la segreteria e registrare la quota come volontaria.

5° punto (Varie ed eventuali)

Tra le indicazioni della Riforma del Terzo Settore, la Presidente informa che è prevista la decisione dell'Assemblea a riconfermare il Direttivo esistente per conseguenti quattro anni. L'Assemblea vota in forma palese, All'unanimità viene riconfermato il Consiglio Direttivo attualmente in carica.

La Presidente comunica che durante le riunioni del Consiglio Direttivo effettuate finora, una consigliera, per tre volte, si è assentata senza giustificazione e decade dal suo incarico. Come da statuto, si procederà successivamente alla surroga, in Assemblea.

L'Assemblea approva, all'unanimità, la decisione di andare in surroga.

Durante la riunione, le signore Franca Pischedda e Barbara Pirisi, chiedono di iscriversi all'Associazione Rete delle Donne di Alghero-APS. L'assemblea accoglie la loro iscrizione molto volentieri.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,10.

La Presidente

Speranza Piredda

Speranza Piredda

La segretaria verbalizzante

Giovanna Maria Piras

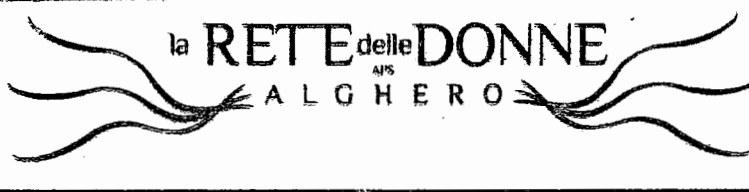
G. Piras



REGISTRATO A SASSARI
16 DIC 2020 al. n. 2156 Serie 3
Esatto Euro

firma su delega
del Direttore Dr. G. Soro
Fulvia Piredda

firma su delega
del Direttore Dr. G. G. G.
F. G. G.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **"Rete delle Donne di Alghero - APS"**

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Rete delle Donne di Alghero", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alghero in via Vivaldi n. 16.
3. L'Associazione è contrassegnata da un logo su sfondo bianco riportante la scritta "Rete delle Donne Alghero" con colori fucsia e lilla e due ali stilizzate ai lati.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Rete delle Donne di Alghero - APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge n. 383 del 2000.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa la banca del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 - k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) l'affermazione dei diritti delle donne;

- b) la valorizzazione culturale e sociale delle donne, in sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio che perseguono gli stessi fini;
- c) la formazione di una coscienza civile intesa come rispetto dell'esercizio di cittadinanza, in un processo di condivisione partecipata;
- d) la diffusione di una politica interculturale tesa alla valorizzazione delle differenze, contro ogni forma di discriminazione;
- e) il sostegno alle donne in difficoltà mediante consulenze specialistiche e gruppi di auto aiuto, anche in collaborazione con altri organismi;
- f) la promozione e la diffusione di una politica di contrasto alla violenza sulle donne.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) formazione e informazione: corsi, incontri, convegni nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, etc;
 - b) realizzazione e produzione di materiali informativi e divulgativi sia cartacei che multimediali per la diffusione delle iniziative;
 - c) promozione di un'azione capillare d'informazione-formazione sul territorio, per far conoscere gli obiettivi della Rete delle Donne e per favorire una più ampia condivisione dell'Associazione;
 - d) favorire la creazione di luoghi di incontro e sostegno;
 - e) istituzione del Centro di Ascolto per le donne vittime di violenza;
 - f) istituzione della casa delle donne, destinata a donne vittime di violenza e per l'individuazione del rischio;
 - g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea delle socie e dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate e tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutte le associate e tutti gli associati sono elettori ed eleggibili.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate e gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associate e associati

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Le categorie di socie e soci sono le seguenti:
 - a) Socie Fondatrici: coloro che hanno costituito l'Associazione;
 - b) Socie Ordinarie e soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - c) Socie Volontarie e soci volontari: coloro che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - d) Socie Onorarie e soci onorari: coloro che, su indicazione del Consiglio Direttivo, sono designati dall'Assemblea per particolari meriti.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la o il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova associata o al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed ella o egli deve essere iscritta o iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata o all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata o l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta la minore o il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa o lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associata o dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri delle associate e degli associati

1. Le associate e gli associati hanno il diritto:
 - a) di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) di essere informate e informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata o l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate e agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate e degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, comma 2 del presente Statuto.
3. Le associate e gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le socie e i soci e tra questi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.



Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata e di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associata e ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 12 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte le associate e a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata e l'associato decaduti possono presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associata o l'associato può invece essere esclusa o escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata o all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa o l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associata o l'associato interessati dal provvedimento di esclusione si intendono sospesi.
4. L'associata receduta o esclusa e l'associato receduto o escluso non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Delle volontarie e dei volontari e dell'attività di volontariato

1. Le volontarie e i volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie e i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare le proprie volontarie e i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività della volontaria e del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria e al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Delle volontarie e dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria e di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria o il volontario è associata o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate e dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate e dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle volontarie e dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero delle associate e degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito per la durata di quattro anni.

Art. 13 - L'Assemblea delle associate e degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate e tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascuna associata o ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata o un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del o della delegante e della delegata o del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associata o associato.
3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente o dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle associate e degli associati.
 - c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente o il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente o il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle associate e agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte e tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente o il Presidente, e dove pure deve trovarsi la segretaria o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o dal Presidente o da colei o colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente o da altra associata o associato indicati in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente e dalla verbalizzante o dal verbalizzante a ciò appositamente nominata o nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità delle e dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate e degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate e degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle associate e degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 - L'Assemblea delle associate e degli associati: regole di voto

1. Ciascuna associata e ciascun associato hanno diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate e agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle associate e degli associati, sempre che esse o essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le associate e gli associati che non sono iscritte o iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle associate e degli associati

possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associata e all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associata o dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Le associate e gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le associate e gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 7 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletta Consigliera o eletto Consigliere, e se nominata o nominato decade dalla carica, l'interdetta o l'interdetto, l'inabilitata o l'inabilitato, la fallita o il fallito, o chi è stata condannata o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Le Consiglieri e i Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la Presidente o il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente o dal Presidente ogni qualvolta essa o esso lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consiglieri o dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, lettera o e-mail, il quale deve pervenire alle Consiglieri e ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le Consiglieri e tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o dal Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra Consigliere o da altro Consigliere individuati tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti o dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente e dalla verbalizzante o dal verbalizzante a ciò appositamente nominati. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare la Presidente o il Presidente, la Vicepresidente o il Vicepresidente e la Segretaria o il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate o degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti o i dipendenti, oltre che con collaboratrici, collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente o dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. La Segretaria o il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente o dal Presidente.

Art. 20 – La Presidente, il Presidente: poteri e durata in carica

1. La Presidente o il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. La Presidente o il Presidente dell'Associazione è nominata o è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. La Presidente o il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, la Presidente o il Presidente viene sostituita o sostituito dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima o di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra Consigliera o ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliera o di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata o di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto;
 - e) decadenza in qualità di membro del Consiglio direttivo in seguito a tre assenze non giustificate.
2. Nel caso in cui una o più Consigliere o uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle non elette e dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Le Consigliere e i Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero delle non elette e dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Le Consigliere e i Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea le Consigliere e i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o il Presidente o, in subordine, il la Consigliera più anziana o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione

del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consigliere e dei nuovi Consiglieri, le Consigliere e i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate e gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno una Presidente o un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle Consigliere e ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Entrate - Direzione
Finanze

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate e gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno una Presidente o un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. Le Consigliere e i Consiglieri, i direttori generali, i membri dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, delle fondatrici e dei fondatori, delle associate e degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro delle associate e degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro delle volontarie e dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici e fondatori, associate e associati, lavoratrici e lavoratori e collaboratrici e collaboratori, Consigliere e Consiglieri ed altre componenti o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 01/04 e termina il 31/12 di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associata od ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Sommario

Titolo I	1
Costituzione e scopi	1
Art. 1 – Denominazione, sede e durata	1
Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"	1
Art. 3 - Scopi	2
Art. 4 - Attività	3
Titolo II	4
Norme sul rapporto associativo	4
Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno	4
Art. 6 – Associate e associati	4
Art. 7 - Procedura di ammissione	4
Art. 8 - Diritti e doveri delle associate e degli associati	5
Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	6
Titolo III	6
Norme sul volontariato	6
Art. 10 - Delle volontarie e dei volontari e dell'attività di volontariato	6
Art. 11 – Delle volontarie e dei volontari e delle persone retribuite	7
Titolo IV	7
Organi sociali	7
Art. 12 - Organi dell'Associazione	7
Art. 13 - L'Assemblea delle associate e degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	8
Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	8
Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	9
Art. 16 - L'Assemblea delle associate e degli associati: regole di voto	9
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	10
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	10
Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art. 20 – La Presidente, il Presidente: poteri e durata in carica	11
Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	12
Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	13
Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo	13
Art. 24 - L'organo di revisione	14
Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali	14

Titolo V	14
I libri sociali	14
Art. 26 - Libri sociali e registri	14
Titolo VI	15
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	15
Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	15
Art. 28 - Risorse economiche	15
Art. 29 - Bilancio di esercizio	15
Titolo VII	16
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	16
Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	16
Titolo VIII	16
Disposizioni finali	16
Art. 31 - Norme di rinvio	16

